



Comune di CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

Piazza della Rocca n.4 Tel. 0761/870043 Fax 0761 - 871206

E-mail: comunecapodimonte@itpec.it

Ordinanza n. 75

Capodimonte, 24.10.2013 prot.8258

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 179 la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - o prevenzione
 - o preparazione per il riutilizzo
 - o riciclaggio
 - o recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
 - o smaltimento

e prevede pure che è consentito discostarsi in via eccezionale nell'ordine di priorità di cui sopra qualora sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse

- l'art. 184 comma 3 lettera a) definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
- l'art. 185 stabilisce poi che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del presente decreto, comma 1 lettera f) le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

Considerato che:

- il Regolamento Regionale 7/2005 della Regione Lazio prevede all'art. 91 il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio di incendi ma all'art. 92 prevede "Condizioni per l'uso del fuoco" stabilendo che in deroga alle disposizioni di cui al precedenti art. 91 l'uso del fuoco è consentito per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi, dando indicazioni sulle modalità dell'abbruciamento
- la stessa Regione Lazio con nota prot. 230593 del 18/6/2013 del Dipartimento Istituzionale e Territorio – Area Consulenza Giuridica e assistenza agli atti – avente ad oggetto "Convenzione Regione Lazio e Corpo Forestale dello Stato – Attività di Controllo del

territorio finalizzato, nel periodo di massima pericolosità di innesco degli incendi boschivi, a contrastare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali" ha concluso che nel contrasto tra normativa regionale antecedente e quella nazionale successiva in una materia ascrivibile alla tutela dell'ambiente e pertanto di competenza esclusiva dello Stato, non appare eludibile l'applicazione della normativa statale, nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale o dell'emanazione di nuove disposizioni in ossequio alle modificate previsioni dell'art. 185 del D.Lgs 152/2006

Considerato inoltre che:

- se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti a biomassa non sarebbero considerati rifiuti ma potrebbero essere ivi utilizzati non rientrando nell'applicazione della parte IV del 152/2006
- altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quando in precedenza espresso, andrebbe gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero di rifiuti

Preso atto delle problematiche espresse nell'incontro del 14 ottobre 2013 presso la Provincia di Viterbo con le associazioni di categoria ed i Comuni del territorio per approfondire l'emergenza in essere al momento per lo smaltimento dei residui agricoli

Vista la nota della Provincia di Viterbo prot.69167 del 14/10/2013 del Settore Ambiente, ufficio rifiuti ed ufficio energia, dalla quale si rileva:

- Nel territorio della Provincia di Viterbo risultano autorizzati dal Settore Ambiente Ufficio Energia 3 impianti (nei comuni di Tuscania, Caprarola e Tescennano) che potrebbero utilizzare tale tipo di biomassa ma nessuno è operativo né sono stati depositati i progetti esecutivi propedeutici alla costruzione. Pertanto non esistono al momento e nei prossimi mesi impianti operativi di produzione di energia elettrica da biomassa che possono utilizzare ramaglie e potature.
- In relazione al trattamento dei residui agricoli come rifiuti (CER 020103) in procedura semplificata nel territorio provinciale risultano attualmente operativi due impianti che possono ricevere il rifiuto de quo, uno con potenzialità di 10 ton in Comune di Tarquinia ed uno con potenzialità di 500 ton in Comune di Nepi. Si specifica che le potenzialità sono annuali e pertanto è verosimile che ad oggi gran parte dei quantitativi sia già stata consumata per l'anno in corso.
In procedura ordinaria la Provincia di Viterbo per il trattamento del CER 020103 ha autorizzato solo un impianto nel Comune di Tuscania che risulta in fase di costruzione e pertanto al momento non è operativo, mentre sono in istruttoria altri impianti fermi in attesa dei dovuti pareri dell'Area VIA Regionale

Preso atto che:

- il territorio della Provincia di Viterbo ha una vocazione agricola importante con presenza di coltivazioni tipiche quali nocciolo, castagno, olivi e viti;

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- lo stesso Regolamento Forestale 7/2005 ha recepito e consentito tale pratica proprio a dimostrazione della storicità, della tradizione e della normale pratica agricola da sempre perseguita nel territorio

Preso atto inoltre:

- che ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la normativa in particolare la direttiva 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare in particolare si ricorda la batteriosi del Kiwi e del nocciolo, il coloeottero *Tomicus* spp su pino, il nematode del pino *Bursapjelanchus Xylophilus*, il cancro colorato del platano *Ceratocystis fimbriata*, il Cinipide del castagno *Dryocosmus Kuriphilus*, la *Ralstonia solanacea* su pomodoro e patata ecc e la bruciatura dei residui è efficace sulla diffusione delle fitopatie
- al momento non è stato ancora stabilito se le misure di profilassi abbiano la prevalenza sulla norma che prevede il divieto di bruciatura in loco dei residui vegetali
- non è tecnicamente né economicamente sostenibile dagli imprenditori agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di biomasse o di rifiuti, più vicini perché, come certificato dalla Provincia ad oggi non esistono nelle immediate vicinanze del territorio provinciale impianti idonei se non quelli indicati. Si fa altresì presente che lo stesso trasporto dei rifiuti con mezzi autorizzati sarebbe complesso data la natura degli imprenditori agricoli che non hanno mezzi per il trasporto rifiuti in quanto casuale nella loro attività

Vista la richiesta delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli per far fronte all'emergenza di smaltimento di tali rifiuti

Preso atto che il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio deliberato nel 2012 non ha tenuto conto di tale tipologia di rifiuti e sembra individuare nel solo trattamento di compostaggio la soluzione al recupero del materiale de quo riferendosi unicamente alla risulta degli sfalci e delle potature eseguite nelle aree verdi urbani, pubbliche e private dove questi materiali sono oggetto di raccolta differenziata

Vista la delibera di G.P. n. 111 del 15/10/2013 che ha condiviso quanto stabilito nel vigente Regolamento Forestale 7/2005, art. 92 come indicazioni tecniche per i Comuni, qualora intendessero assumere ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006 di gestione dei rifiuti in deroga, ed in particolare ha espresso le seguenti linee guida

- la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona

di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi
- possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 5 metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti
- L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11:00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17:00. Il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione
- Nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio.
- Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione,
- Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza
- E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità

Si fa altresì presente che lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, anche cippati, potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi dello stesso nelle scoline e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione della capacità di deflusso con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio pertanto i Sindaci sono anche invitati a valutare questo aspetto nelle valutazioni del proprio territorio

Visto l'art. 191 "Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi" che prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente

Ritenuto necessario sul territorio comunale garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006

Visto il D.Lgs 267/2000

Visto il D.Lgs 152/2006

Visto il Regolamento Forestale della Regione Lazio 7/2005

Vista la direttiva europea 2008/98/CE

Vista la direttiva europea 2000/29/CE

ORDINA

Per un periodo di 6 (sei) mesi dalla presente, in deroga all'impiego dei residui agricoli ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/2006, di consentire la combustione, sul luogo di produzione dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricola alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

- la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi
- possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 5 metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti
- L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11:00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17:00. Il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione
- Nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio.
- Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione,

Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza

E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e trasmessa :

- al Prefetto di Viterbo;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo;
- al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Viterbo;
- alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Capodimonte
- alla Questura di Viterbo
- alla Polizia Provinciale
- alla Polizia Locale del Comune di Capodimonte
- all'ARPA Provinciale di Viterbo
- alla Azienda USL di Viterbo
- alla Provincia di Viterbo

e per effetto dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006

- al Presidente del Consiglio dei Ministri
- al Ministro dell'Ambiente
- al Ministro della Salute
- al Ministro delle Attività Produttive
- al Presidente della Regione Lazio

Il Sindaco

F.to Mario Fanelli